



CITTÀ DI PALESTRINA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA

N° 35 DEL 06/04/2020

OGGETTO: LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DI PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LEGITTIME ESIGENZE ED OBBLIGO UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ORO-NASALE - COVID-19.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020);

Visti:

- **Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6** “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale – Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 09-03-2020);
- **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9** Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020);

Visti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **23 febbraio 2020** Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 45 del 23.02.2020);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **25 febbraio 2020** Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 47 del 25.02.2020);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **1 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 04.03.2020);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **4 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 55 del 04.03.2020);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **8 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.03.2020);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.62 del 09-03.2020);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **11 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 64 del 11.03.2020);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **22 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 76 del 22.03.2020);

Vista l'Ordinanza del **Ministero della Salute 22 marzo 2020** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 75 del 22.03.2020);

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lazio, segnatamente:

- N°Z00002 del 26 febbraio 2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”, laddove all'allegato 1) vengono approvate e elencate le misure di prevenzione;
- N°Z00006 del 10 marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, avente ad oggetto: "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ove si prevede che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili ed urgenti per contrastare l'emergenza in contrasto con le misure statali;

Visto che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

Visto che è altrettanto certo che un gran numero di soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus;

Tenuto conto che il complesso oro-nasale è l'unica porta certa di diffusione del virus;

Tenuto conto che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al confinamento sociale, invitando le persone a restare confinate al proprio domicilio e che per le uscite di casa debba provvedere un solo componente per ogni nucleo familiare;

Considerato che il Sindaco, quale autorità sanitaria, intende mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus ed avendo individuato nel rischio di contagio per trasmissione oro-nasale il momento essenziale su cui intervenire per contrastare il propagarsi della malattia, ritiene l'uso della mascherina un presidio fondamentale nel contrasto della diffusione del virus e quindi di tutela della salute collettiva, nella consapevolezza che la mascherina è una tutela nei confronti degli altri;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Palestrina, allo specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e limitrofo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ovvero NON in contrasto con le misure nazionali e regionali;

Considerato in particolare che in questo Comune si sono verificati casi di contrazione del virus, di disposizione di quarantena per soggetti venuti a contatto con il virus e che in alcune persone il virus possa essere in circolazione in modo asintomatico;

Preso atto che sono disposte, e vigenti, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

- nel **DPCM 8 marzo 2020**: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute ";
- nel **DPCM del 11 marzo 2020** "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".
- nel **DPCM del 22 marzo 2020**: "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

Considerato quindi che tutte le misure sin qui adottate si pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche inderogabili o ad uno stato di necessità;

Dato atto, in particolare, che laddove è consentito uscire per necessità e recarsi in qualsiasi negozio autorizzato per effettuare i rifornimenti, lo scrivente reputa opportuno indicare delle linee guida che devono essere osservate, atte garantire le misure di sicurezza e igiene a salvaguardia della collettività e a evitare comportamenti che possano diventare veicolo di contagio:

- l'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo è consentito solo a coloro che indossano **protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche "mascherine" o qualsiasi altro elemento che copra contemporaneamente bocca e naso;**
- **nei negozi sopraindicati i beni da acquistare devono essere eventualmente toccati esclusivamente indossando guanti di lattice o altro materiale, comunque monouso;**

Preso atto che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 833/78 e 50 del D. lgs. n°267/2000;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. lgs. 18 agosto 2000, n°267;

fermo restando l'assoluto divieto a monte di circolazione all'interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

ORDINA

Per le ragioni in premessa indicate, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate e che qui si intendono integralmente richiamate:

- l'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo è consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche "mascherine" o qualsiasi altro elemento che copra contemporaneamente bocca e naso;
- nei negozi sopraindicati i beni da acquistare devono essere eventualmente toccati esclusivamente indossando guanti di lattice o altro materiale, comunque monouso;
- è vietato recarsi presso qualsiasi ufficio pubblico o privato ed esercizio commerciale per operazioni diverse da quelle indispensabili, inderogabili o rinviabili;
- il tragitto da compiere per raggiungere le attività economiche, i servizi pubblici e privati non sospesi deve essere il più breve e diretto, considerando l'abitazione ed il luogo di destinazione. Sono vietati tutti i percorsi diversi;
- dispone che per ogni nucleo familiare un solo membro sia deputato al reperimento di alimenti ed all'assolvimento delle azioni esterne alla abitazione di utilità per la

famiglia;

L'efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al giorno 13/04/2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e o regionali correlati alla emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza e cesseranno di avere effetto solo al cessare di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi;

AVVERTE

le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

PREVEDE

che le misure sopra indicate potranno essere revocate, prorogate o modificate ed integrate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione della presente ordinanza;

INCARICA

Tutte le forze di polizia nazionali e locali della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso per opportuna conoscenza:

- a S.Ecc.za il Prefetto (Ufficio Territoriale del Governo di Roma),
 - al Questore di Roma,
 - alla Stazione carabinieri di Palestrina,
 - al comando della polizia locale,
- e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Palestrina sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web **www.comune.palestrina.rm.it** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Palestrina, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.